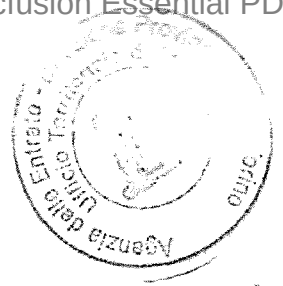




Associazione Culturale «PROVA e RIPROVA APS»
Affiliata A.I.C.S.
Via Digione, 9 - 10143 TORINO tel. +39 011 743818
email: info@provaeriprova.it
http://www.provaeriprova.it



ASSOCIAZIONE "PROVA e RIPROVA APS"

VERBALE ASSEMBLEA DEL 28/06/2019

Il giorno 28/06/2019 alle ore 18.00 presso la sede posta in Torino Via Digione 9, in seconda convocazione si è riunita l'assemblea ordinaria dell'Associazione "PROVA e RIPROVA APS", regolarmente convocata in data 17/06/2019 con il seguente ordine del giorno:

- Adozione nuovo statuto.
- Modifica denominazione sociale.

Il testo dello statuto da adottare era stato pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Sono presenti numero 11 soci tra i quali n° 3 in rappresentanza di altri 6 soci, per un totale complessivo di numero 17 soci in regola con quanto previsto dallo statuto, come da documentazione conservata in atti al fascicolo.

Il Presidente dell'Associazione sig. Grossi Attilio assume la presidenza dell'assemblea e propone alla stessa assemblea che il sig. Taibi Fulvio svolga le funzioni di segretario verbalizzante.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente inizia la riunione illustrando le motivazioni per cui è obbligatorio adottare un nuovo statuto, dando atto che il testo dello stesso si presume noto a tutti i soci che hanno avuto modo di consultarlo sul sito internet dell'associazione.

Tale atto è conseguente ad un obbligo di legge, giusto quanto previsto dall'articolo 101 comma 2 del decreto legislativo 117/2017 così come modificato dall'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 105/2018, che dispone che le Associazioni di Promozione Sociale si adeguino alle disposizioni del suddetto decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore (3 agosto 2017), modificando i loro statuti "al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria".

Tale obbligo è in capo anche all'Associazione in quanto la stessa è iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e nel registro nazionale.

Anche la modifica della denominazione sociale è obbligatoria secondo quanto previsto dall'articolo

il comma 5 del decreto legislativo 117/2017, che dispone che "la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS."

Terminata l'illustrazione da parte del Presidente dell'assemblea, nessun socio ha chiesto di intervenire.

Il Presidente dichiara aperte le votazioni, che si svolgeranno in modo palese, per alzata di mano.

Viene pertanto in votazione l'adozione del nuovo statuto, che viene approvata all'unanimità dei 11 soci presenti e votanti

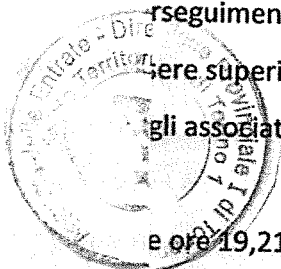
Viene poi in votazione l'adozione della nuova denominazione sociale, che viene approvata all'unanimità dei 11 soci presenti e votanti

L'assemblea, inoltre, dà mandato al suo Presidente, che può in merito incaricare un proprio delegato, di registrare il presente verbale al quale sarà allegato, come parte integrante, lo statuto approvato.

La suddetta registrazione, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del Dlgs 117/2017, in quanto intervenuta allo scopo di adeguare lo statuto dell'Associazione a modifiche normative, è esente dall'imposta di registro. E' inoltre esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 dello stesso decreto.

Il Presidente informa che copia del suddetto atto, una volta registrato, sarà trasmesso al Comitato Provinciale AICS di Torino entro 30 giorni dalla data di registrazione per gli adempimenti previsti.

In seguito di quanto previsto dal Dlgs 117/2017 art 17/18 del Codice Terzo Settore le APS dovranno avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati che dovrà essere gratuita e con il solo eventuale riconoscimento del rimborso delle spese, provvedendo oltre all'istituzione del registro dei volontari che svolgono attività non occasionale e ad aiutarli. A tal fine si delibera al fine di favorire e garantire l'attività volontaria dei soci questa sarà realizzarsi per tutte le attività promosse dall'associazione compresa l'attività dell'organo amministrativo e per la stessa per i soci che dichiareranno la propria disponibilità mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, sarà prevista l'iscrizione nell'apposito Registro Volontari e la stipula delle polizze assicurative previste dall'art 18 del Dlgs 117/2017. Per il riconoscimento di eventuali rimborsi spese questi potranno essere previsti unicamente ai sensi dell'Art.17 del dlgs 117/2017 e a tal fine viene proposto un regolamento, che si allega al presente verbale, che ne regola qualità ed entità dei rimborsi stessi. L'associazione, se necessario, potrà comunque assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 1 dello stesso decreto quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al



perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Alle ore 19,21 non avendo altri argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea ha avuto termine.
Fatto e data Torino 28 giugno 2019

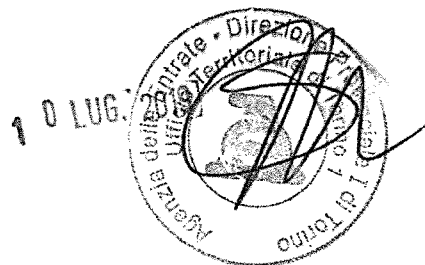
Presidente dell'Assemblea

Alberto...

il Segretario dell'Assemblea

Julius Leibi

Agenzia di Torino
10 LUG. 2019
Registrato il...
Serie 3 Cod. Tr. 4101
€ ...
IL DIRETTORE



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "PROVA e RIPROVA APS affiliata A.I.C.S."

lo I Costituzione, Finalità, Durata

1 Art. 1 Denominazione e Sede

È costituita con sede in Torino (TO) via Digione n.9 un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "**PROVA e RIPROVA A.P.S.**"

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

2 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, agendo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e sociale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di chi vi concorre, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Nell'ambito delle finalità e dei principi sopra indicati, l'Associazione si prefigge in particolare:

• appoggiare e promuovere il gusto per la rilegatura artistica, il restauro ed il recupero dei libri antichi, moderni e coperti di antiche tecniche artigianali legate al mondo della carta.

• promuovere e sviluppare la creatività e la manualità attraverso laboratori pratici di legatura e restauro dei libri, di calligrafia, di decorazione della carta e cartonnage.

• sostenere, mediante donazioni e/o collaborazioni, le attività di enti e associazioni benefiche che si occupano del recupero dei più bisognosi in Italia e all'estero.

Infine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci come previsto dall'art. 27 del presente statuto

lo II Attività esercitate

4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi

5 Attività di interesse generale

Al raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

• promozione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Nello specifico promuovere e diffondere la conoscenza delle antiche tecniche artigianali della rilegatura e del restauro dei libri e della scrittura manuale;

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

...sse generale di cui al presente articolo. In particolare nell'ambito della legatura artistica, il restauro dei libri e scrittura calligrafica. A complemento dei corsi l'Associazione potrà inoltre, organizzare conferenze, convegni, mostre, seminari estivi, visite a Biblioteche, Musei e centri artigianali. Essa potrà inoltre svolgere attività editoriali quali pubblicazioni cartacee e digitali, pubblicazioni di atti di convegni, seminari e degli studi e ricerche compiute, campagne stampa e radiotelevisive, gestione di siti internet e qualsiasi altra iniziativa a scopo informativo dei propri soci o della collettività.

L'Associazione può inoltre, a sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, o successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. In particolare le donazioni saranno fatte utilizzando una procedura autorizzata dall'assemblea dei soci, del residuo attivo di bilancio sociale. Le associazioni e/o gli enti beneficiari dovranno essere indicati e autorizzati dall'assemblea generale dei soci.

L'Associazione può inoltre, svolgere attività che possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente. L'Associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

6 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione: è affiliata all'AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 luglio 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero della Sanità, può effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR per il periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;

può inoltre effettuare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017.

può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e strumentale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'Associazione.

7 Attività di raccolta fondi

Per finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia come attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o prestazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e soci, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

8 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere sociale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni materiali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è assimilabile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal datore di lavoro. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per la prestazione, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i mezzi di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La gestione delle attività organizzate dall'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri soci, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

III Funzionamento

10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con il Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto sociale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione di bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno. Il bilancio di esercizio, previsto dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

11 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale. I ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti gli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Oltre al Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività associativa ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto. La distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a

atori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o limento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente statuto.

3 Fonti di finanziamento

enti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private ;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

4 Libri sociali

Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'Associazione tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il registro dei volontari di cui all'articolo 9 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.
- gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. no inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, cheederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

5 Revisione legale dei Conti

asi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di ollo di cui all'articolo 24 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

lo IV I Soci

6 Adesione all'Associazione

Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in one all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone soci, tutte le ne fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che tano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli ati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono are nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale zzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di i, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante i Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente, o altro componente del direttivo, a formalizzarne missione delle persone fisiche. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta i dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i

enti e fatta annotazione sul libro soci. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente accolta, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il versamento del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La tessera sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in materia della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti approvati dall'assemblea.

7 Diritti dei soci

Hanno diritto:

partecipare all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle iniziative promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle condizioni che esse comportano;

usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

frequentare i locali dell'associazione;

partecipare alle assemblee;

approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;

approvare i bilanci;

eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;

prendere visione dei libri sociali.

Hanno diritto alla libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto di voto attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi in regola con il versamento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

8 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

perseguire le finalità dell'Associazione;

osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richieste dall'Associazione;

adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dalle attività svolte;

promuovere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

9 Perdita della qualifica di associato

Si perdono la qualifica di associato:

per dimissioni;

per scioglimento volontario dell'Associazione;

per decesso;

per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;

per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di infrazioni alle norme dell'Associazione;

l'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in

scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha
scadere dell'anno associativo in corso. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla
sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue
decisioni il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato,
alla assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima
assemblea utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno
il diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo

IV Organi dell'Associazione

1. Organi Sociali

Organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea Sociale;

2. Il Consiglio Direttivo;

3. Il Presidente.

Quando le circostanze di cui all'articolo 24 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

2. L'Assemblea Sociale

Massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e
amministrativo. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data
della convocazione. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà
di forma, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un
avviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

L'assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni
volta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la
potestà dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione
dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

In via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

Per le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di
almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno
prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del
Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso
di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre
la propria. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica
l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne
ha la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo. Le delibere sono assunte a
maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni.

assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Le deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli associati non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di carica.

22 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che decide il rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- nomina il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua nomina. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedi il suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla riunione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. La validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni di ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle deliberazioni e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

23 Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Il Presidente, in nome e per conto della rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Il Presidente nomina al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predisporre per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni previsti dallo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

24 L'Organo di Controllo

In casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche

teristica. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno tre componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale è atto degli esiti del monitoraggio svolto.

organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, oltre a svolgere la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su qualsiasi altro affare. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

VI Disposizioni varie e finali

25 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui appartiene, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le informazioni alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Le disposizioni operative del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le cui iscrizioni ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

26 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di settore, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

27 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

28 Scioglimento dell'Associazione

Quando si delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione prevista dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Disposizione transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa statutaria, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.